



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27 AGO. 2012 Protocollo N° 386872 Class: E 820.02.5 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Trasmissione DGR n° 1587 del 31.07.2012.



NATCOR Srl
Via Fondo Muri, 43
Località San Tomio
36034 – MALO (VI)

Comune di Malo
Via S. Bernardino, 19
36034 – MALO (VI)

Provincia di Vicenza
Contrà San Marco, 30
36100 - VICENZA

ARPAV – Dipartimento
Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16
36100 – VICENZA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto
Ca' Michiel dalle Colonne
Calle del Duca – Cannaregio, 4314
30121 Venezia

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3A
37121 – VERONA

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente – U.C. Tutela Atmosfera
Dorsoduro 3494 A – 30123 Venezia – tel 041/2792443– fax 041/2792422
e-mail: atmosfera@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Soprintendenza per i Beni
Archeologici per il Veneto
Via Aquileia, 7
35139 - PADOVA**

**Enel Distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti
Direzione Distribuzione Triveneto
Vettoriamento Area Bilanci – Sviluppo Rete
PD - Casella Postale n° 144
30171 – VENEZIA MESTRE**

**Agenzia delle Dogane
Uffici Tecnici di Finanza di Vicenza
Via Fornaci, 23
36100 VICENZA**

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza, copia della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1587 del 31 luglio 2012, esecutiva.

Distinti saluti.

**UNITÀ COMPLESSA
TUTELA ATMOSFERA**

Il Dirigente Regionale

- Ing. Roberto Morandi -

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Il Funzionario

[Handwritten signature]

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente – U.C. Tutela Atmosfera
Dorsoduro 3494 A – 30123 Venezia – tel 041/2792443– fax 041/2792422
e-mail: atmosfera@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Tutela Ambiente

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti		X	
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte	X		
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi		X	
	Massimo	Giorgetti	X		
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1587 del 31/06/2012

OGGETTO: Ditta NATCOR S.r.l. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe, alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Malo (VI).
D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001; D.Lgs 42/2004.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società NATCOR S.r.l. con sede legale in via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), in data 24.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L'impianto, alimentato a olio vegetale che verrà realizzato in comune di Malo, all'interno di un complesso agroindustriale, è costituito da un motore endotermico con potenza termica nominale di 2550 kW accoppiato ad un alternatore per la produzione lorda di 989 kWe.

La proposta persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico, detratta la quota necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea temperatura, alle attività dell'azienda stessa in parziale sostituzione dell'utilizzo di fonti fossili.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 13.09.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti – dei rappresentanti del Comune di Malo, della Provincia di Vicenza, dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono state rese note le seguenti comunicazioni:

- Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – giusta nota del 23.08.2011 prot. n. 22942 con la quale ha espresso quanto segue:” *questa Soprintendenza , per quanto di competenza, informa che sull'area non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D.Lgs 42/2004 e smi, nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 e smi, avviati ai sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei beni Culturali e del Paesaggio; Restano salve le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto*”;- Società - - Enel Distribuzione S.p.A.– giusta nota prot. 1398629 del 08.09.2011 con la quale ha precisato che *”l'impianto di rete per la connessione non prevede infatti opere soggette ad autorizzazione, comprendendo solo interventi in cabina esistente”*.

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 19.04.2012, la quale con parere n. 3780 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A**.

Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a € 7.022,00, obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 02.03.2010, ha stabilito il deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico – economica di tali opere da presentare prima dell'inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 30 maggio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Malo, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 29/05/2012 prot. n. 14409, con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in parola pur nel rispetto delle condizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ovvero: *“Nell'area oggetto di intervento non sussistono provvedimenti di tutela, né procedimenti in itinere. Tuttavia l'area è da considerare ad alto rischio archeologico per la vicinanza ai siti di epoca romana delle località San Tomio-Loghetto e Fondo Muri contrada Mercunte, dove sono documentati rinvenimenti relativi ad un insediamento rustico e ad aree funerarie (cfr Carta Archeologico del Veneto, II, n. 123-124, p. 122). Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che le eventuali opere di scavo necessarie per il previsto adeguamento della cabina siano effettuate con assistenza archeologica continuativa di operatori archeologici di provata esperienza, con oneri a carico della committenza. Inoltre, al fine di limitare i rischi*

derivanti da rinvenimenti fortuiti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi, a norma dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs 42/2014, si ritiene opportuno che preliminarmente alla realizzazione dell'impianto in progetto siano effettuate adeguate verifiche archeologiche preventive, sempre ad opera di operatori specializzati, secondo prescrizioni e direttive che la Scrivente, a norma di legge, provvederà a comunicare. Qualora si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere ad un'indagine stratigrafica accurata, sempre ad opera di operatori specializzati, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. Al termine dell'indagine archeologica dovrà essere consegnata la documentazione tecnico-scientifica di rito, che è parte integrante dell'intervento. Nel ribadire, infine, che eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato, si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo la data di inizio lavori ed il nome della ditta selezionata".

- Arpav la quale con nota del 24.02.2012 prot. 0021975, ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate e agli interventi migliorativi per la mitigazione del rumore, aggiungendo le seguenti indicazioni:
- *il camino di scarico delle emissioni in atmosfera del generatore venga realizzato in conformità alla norma UNI 10169.2001 per quanto riguarda la sezione di campionamento.*
- *Siano adottati gli "opportuni elementi filtranti" così come puntualizzato nella perizia asseverata ...omissis ...del 28 ottobre 2011 per il rispetto della concentrazione delle polveri in emissione inferiore a 20 mg/Nm³.*

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione integrativa presentata dalla ditta, tenuto conto de pareri favorevoli degli Enti coinvolti la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3780 del 19.04.2012, di cui all'**allegato A**.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la Legge 241 del 07.08.1990;
- VISTO il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
- VISTO il Decreto Legislativo 152 del 03.04.2006;
- VISTO il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTA la Legge regionale 11 del 13.04.2001;
- VISTA la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;
- VISTA la DGRV n. 1192 del 05.05.2009;
- VISTA la DGRV n. 453 del 02.03.2010;
- VISTA la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
- VISTO il Parere n. 3780 espresso dalla CTRA nella seduta del 19.04.2012;

1587

31 LUG. 2012


DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "Natcor Srl", con sede legale in via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe alimentato a olio vegetale da realizzarsi in comune di Malo (VI), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) n. 3780 in data 19 aprile 2012 (allegato A);
4. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Malo (VI).
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 7.022,00;
6. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Natcor Srl., al Comune di Malo (VI), alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, all'Enel Distribuzione S.p.A., alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



1587

31 LUG. 2012

ALL'ES. OO

A

ALLA DGR N.

del

1567

31 LUG. 2012



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 APRILE 2012

PARERE N. 3780

OGGETTO: ditta NATCOR S.r.l.
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 989 kWe alimentato ad olio vegetale, in via Fondo Muri 43, località San Tomio in Comune di Malo (VI).
D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001 - D.Lgs 42/2004

PREMESSE:

La ditta NATCOR S.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI), ha presentato domanda per l'autorizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale per l'Ambiente, dove è stata assunta in data 24/02/2011 con protocollo n. 92582 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali in data 13 settembre 2011, al quale sono state invitati il Comune, la Provincia di Vicenza, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Vicenza, l'ENEL Distribuzione SpA e la ditta.

All'incontro non ha preso parte l'ENEL che con nota del 8/09/11 ha comunicato che l'impianto di rete per la connessione non prevede opere soggette ad autorizzazione, comprendendo solo interventi nella cabina già esistente.





In seguito alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti alla riunione in Conferenza di Servizi, la ditta ha trasmesso, con nota del 10/01/12, acquisita al protocollo dell'U.C. Atmosfera con n. 45560 del 30/01/12, integrazioni relativamente all'impatto acustico, alla cessione di energia termica, agli inquinanti in emissione, al costo d'investimento e al costo di dismissione.

L'immobile presso cui è previsto l'intervento ricade entro la fascia di rispetto di 150 metri dal Torrente Giara su cui sussiste il vincolo ambientale paesaggistico di cui all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004, la Soprintendenza competente sarà dunque convocata alla prossima conferenza di servizi, nel frattempo la relazione Paesaggistica allegata al progetto è stata trasmessa alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione che ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con nota prot. 162346 del 5/04/11.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La realizzazione dell'impianto, che sarà alimentato da fonte rinnovabile, olio vegetale, persegue la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico, detratta la quota necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea temperatura, alle attività dell'azienda stessa in parziale sostituzione dell'utilizzo di fonti fossili.

L'impianto verrà realizzato in Comune di Malo, via Fondo Muri 43, all'interno del complesso agroindustriale denominato Mangimificio Fanin ricadente, secondo il PRG vigente, interamente nella zona di territorio omogeneo D4 "attività produttive agroindustriali".

Il cogeneratore, racchiuso in un container fonoassorbente, sarà collocato all'interno di una porzione di edificio attualmente adibito a magazzino e dedicato a locali tecnici, di proprietà della ditta istante, individuato catastalmente sul fg. 30 mapp. 707.

Nell'area esterna, sempre di proprietà della NATCOR, lungo il lato Sud dell'edificio saranno posizionati i serbatoi di stoccaggio combustibile e urea, mentre la marmitta silenziatrice e un serbatoio da 5 mc per il gasolio da utilizzare nelle fasi di avvio e spegnimento del motore saranno sistemati lungo il lato Nord.

La parte terminale dell'edificio sul lato Ovest ospita già una cabina elettrica, per cui ENEL dovrà solamente predisporre un nuovo punto di consegna.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto nel suo insieme si compone di:


- motore endotermico a quattro tempi ciclo diesel modello Cummins KTA50-G8 con potenza termica nominale di 2550 kW accoppiato ad un alternatore Stamford P7 per la produzione lorda di 989 kWe.
- impianto di recupero energia termica dai circuiti HT ed LT del motore e dai fumi di scarico per mezzo di scambiatore a piastre Hintec e scambiatore a fascio tubiero MTM Energia;
- unità di trattamento fumi esausti con sistema di catalizzazione SCR DeNox e catalizzatore per il monossido di carbonio;
- impianti ausiliari del gruppo elettrogeno (aria compressa, aerodissipatori, quadri elettrici);





- sistema di riscaldamento e filtrazione dell'olio vegetale;
- parco serbatoi di stoccaggio olio vegetale combustibile, soluzione di urea (necessaria al dispositivo SCR), serbatoio esterno per gasolio, serbatoi bordo macchina per l'olio lubrificante, per gasolio, urea in soluzione e olio vegetale.

Nella figura seguente è illustrata la disposizione schematica dell'impianto.



LEGENDA




porzione di fabbricato da dedicarsi al cogeneratore



percorso di viabilità interna



area di posizionamento delle cisterne



siepe di mascheramento





L'impianto funzionerà a ciclo continuo, per circa 7.800 ore/anno, con una produzione elettrica di 940 kWe immissibili in rete, ed annua stimata in 7.332 MWh. Il sistema di recupero termico rende disponibili circa 1240 kWt per una produzione annua di circa 9.670 MWh. Viene stimato un fabbisogno annuo di bioliquidi di circa 2.328 tonnellate per un consumo orario di combustibile di circa 298 kg.

Per lo stoccaggio del combustibile sono previsti tre serbatoi fuori terra da 25 mc, che consentono un'autonomia di circa 10 giorni, essendo previsto il funzionamento in continuo dell'impianto. Il combustibile sarà approvvigionato a mezzo autobotte, viene dunque stimato un traffico indotto di 6-7 mezzi al mese più 4 furgoni al mese per la fornitura di prodotti ausiliari intermedi e ritiro di rifiuti generati.

I serbatoi dell'olio vegetale, come pure il serbatoio per la soluzione reagente per il trattamento dei fumi (soluzione di urea al 32,5%) con capacità di circa 10 mc, saranno installati all'interno di un bacino di contenimento in c.a. con capacità superiore al 50% della capacità complessiva dei serbatoi.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Malo, l'area in cui sorgerà l'impianto ricade in classe III (aree di tipo misto) con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) in quello notturno;
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) in quello notturno;
- differenziale 5 dB(A).

Sono state effettuate misurazioni del clima acustico ante operam in fascia diurna e notturna lungo il lato Nord dell'edificio che ospiterà l'impianto ed individuati i possibili ricettori sensibili (abitazioni) più prossimi. La previsione dei tecnici estensori che *"l'intervento è compatibile con i livelli di rumore ambientale della zona e con i più vicini ricettori"* è stata condivisa dall'ARPAV. Tuttavia essendo riscontrabili allo stato attuale nei terreni agricoli situati a nord dell'insediamento, livelli di pressione sonora eccedenti i valori fissati per la classe di riferimento, in seguito alle richieste avanzate in conferenza di servizi, la ditta ha fornito una relazione integrativa nella quale vengono previste opere di mitigazione acustica quali:

1. attenuazione dell'emissione tramite silenziatore nella marmitta;
2. installazione di una barriera fonoassorbente nell'area di influenza del cogeneratore, lungo il confine settentrionale per una lunghezza di metri 16 ed altezza di m 2;
3. infittimento della barriera vegetale mediante realizzazione di una seconda siepe a Ligustro e posa di alcuni esemplari di pioppo.

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, che in seguito all'esame della competente struttura regionale UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUUV è stata rielaborata in quanto non risultava conforme alla DGR 3173/2006 *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"*.





Nella dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ripresentata e assunta al protocollo U.C. Tutela Atmosfera con n. 556650 del 29/11/11 viene affermato che il progetto sarà realizzato all'esterno di SIC e ZPS e che l'impianto è compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS - VINCA - NUVV per le verifiche di competenza, la quale ne ha constatato la conformità alla summenzionata DGR, con l'istruttoria tecnica n. 13/2012 del 27/01/12.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino con sbocco posto a metri 5 sul piano campagna, secondo quanto riportato nella tavola sostitutiva "planimetria generale con individuazione punti di emissione"; la portata dei fumi sarà di 13.842 mc/h con una temperatura di circa 368 °C, a monte del recupero termico, e 120 °C a valle dello stesso.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di abbattimento inquinanti consistente in

- sistema DeNO_x del tipo SCR, con aggiunta nei fumi combusti di un agente riducente gli ossidi di azoto (soluzione di acqua e urea);
 - catalizzatore ossidante a nido d'ape per la riduzione del CO;
 - presenza di opportuni elementi filtranti per riduzione polveri;
- nella perizia giurata datata 28/10/11, viene previsto il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:


NO _x	< 450 mg/Nmc
CO	< 300 mg/Nmc
Polveri	< 20 mg/Nmc
NH ₃	< 30 mg/Nmc

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III[^], seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti



ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della ditta NATCOR S.r.l. con sede legale e stabilimento in Via Fondo Muri 43, località San Tomio di Malo (VI) per la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 989 kWe alimentato ad olio vegetale, presso lo stabilimento in via Fondo Muri 43, località San Tomio in Comune di Malo (VI), vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;
- 2) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 450 mg/Nmc per gli NO_x, di 300 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 20 mg/Nmc per NH₃. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 3) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
- 4) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
- 5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
- 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
- 7) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
- 8) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
- 9) Vengano realizzati gli interventi di mitigazione previsti nella relazione previsionale di impatto acustico integrativa; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore;
- 10) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
- 11) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono





essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

- 12) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
- 13) La Ditta dovrà presentare prima della conclusione del procedimento una dichiarazione sulla quantità di calore recuperato.





REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 APRILE 2012

PARERE N. 3780

ELENCO ELABORATI

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. istanza di autorizzazione | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 2. relazione tecnica generale | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 3. relazione tecnica sulla qualità e quantità delle emissioni inquinanti e perizia giurata | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 4. perizia giurata sulle emissioni inquinanti (integrativa) | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 5. relazione previsionale di impatto acustico | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 6. relazione previsionale di impatto acustico (integrativa) | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 7. planimetria generale con individuazione punti di emissione e altezze edifici più prossimi (sostitutiva) | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 8. tav 01 – inquadramento dell'area | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 9. tav 02 – particolari costruttivi | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 10. tav 03 – pianta e prospetti | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 11. tav 04 – documentazione fotografica | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 12. schema a blocchi impianto (sostitutivo) | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 13. progetto elettrico e schemi elettrici | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 14. dichiarazione di disponibilità del sito | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 15. dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale (sostitutiva) | prot. n. 556650 del 29/11/11; |
| 16. relazione paesaggistica | prot. n. 92582 del 24/02/11; |
| 17. integrazione alla relazione con cronoprogramma lavorazioni | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 18. stima costo di investimento per pagamento oneri istruttori | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 19. stima costi di dismissione impianto | prot. n. 45560 del 30/01/12; |
| 20. schema idraulico collegamento cogeneratore – caldaie esistenti | prot. n. 45560 del 30/01/12. |





PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: aria.rumore@provincia.vicenza.it



N. Reg. **679** /ARIA

del **27 DIC. 2012**

Prot. n. **98330/AMB**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art.269.8/281
DITTA: Natcor srl
COMUNE DI: Malo - via Fondo Muri, 43

Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto ed alla prosecuzione dell'attività esistente

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)

Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.31399 del 26.04.2012 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 con il provvedimento n.124 del 16.05.05;

Considerato che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.35926 del 14.05.2012 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di integrazione, cui la ditta ha dato riscontro con documento agli atti con prot.n.91039 del 30.11.2012;

Rilevato che la ditta effettua attività di produzione di mangimi e composti integrati e concentrati; le modifiche riguardano l'installazione di 3 mulini per la fase di macinazione (emissioni diffuse) e 2 cubettatrici (camini nn.4/5);

Considerato che, entro i termini previsti, non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Malo;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n.4/2010, prot.n.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza

La ditta Natcor srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:





Camini	Parametro	Limiti
1A+6	Polveri	20 mg/Nmc

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la da intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata c impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni
3. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli delle emissioni sono previsti con annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i c analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 1), dando comunicazione, con almeno 1 di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto prod dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vin per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche fa in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche d previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito; il numero minimo dei punti per la r dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternati presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al cam di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiu costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà proced formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.17 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/.
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri siste abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi contestualmente al primo controllo anali che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del no funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al con Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funziona siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospes delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la ditta dovrà rapportarsi con lo Spisal per chieder parere in merito all'ammissibilità delle emissioni diffuse in ambiente di lavoro.
11. La portata autorizzata si considera quella dichiarata nella documentazione presentata, con un ra variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite in em dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce i precedenti n.124 del 16.05.05, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi..

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Malo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia



PROVINCIA DI VICENZA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
UFFICIO ARIA

Domio (loc. Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Ufficio: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n 0444/908235 Fax n 0444/908220

E-mail: aria@provincia.vicenza.it



N° REGISTRO 124/ARIA/05 PROT. N. 31 136/ARB DEL 16 MAG. 2005

OGGETTO: D.P.R. 24.05.1988 N. 203 - ARTT. 12/15
DITTA: NATCOR SNC
COMUNE DI: MALO - VIA FONDO MURI, 43

AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE ED ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO
IMPIANTO A MODERATA SIGNIFICATIVITA'

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANDREA BALDISSERI TEL.N. 0444/908225)
(RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: EDOARDO TOBALDO TEL.N. 0444/908227)

*folle copia x Antonio
e Luca 7/6/05
eur*

IL DIRIGENTE

VISTO L'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N. 33, COME MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N. 28, CHE DELEGA ALLE PROVINCE LA COMPETENZA AD AUTORIZZARE AI SENSI DEL DPR 203/88 LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI AD USO INDUSTRIALE E DI PUBBLICA UTILITA' NON COMPRESI NELL'ELENCO ALLEGATO ALLA LEGGE STESSA,

VISTE LE DOMANDE PRESENTATE IN DATA 27.06.89 DALLA DITTA FANIN ERMINIO & C. SNC E IN DATA 10.03.05, DALLA DITTA NATCOR SNC, INTESE AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 12/15 DEL D.P.R. N. 203 DEL 24.05.88, PER LA PROSECUZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO NEL SITO IN COMUNE DI MALO - VIA FONDO MURI, 43,

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE DI THIENE, AI SENSI DELL'ART. 7, PUNTI 2 E 4 DEL D.P.R. 203/88, CON NOTA N. 12285 DEL 12.04.05;

VISTO IL PARERE N. 01/0796 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE NON CLASSIFICABILI "A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO", MA COMUNQUE COMPORTANTI EMISSIONI AERIFORMI CHE RISPETTINO I LIMITI DI CUI AL DM 12.07.90 IN PRESENZA DI IDONEI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO,

CONSIDERATO CHE L'IMPIANTO DELLA DITTA IN OGGETTO RIENTRA IN TALI PROCEDURE, PER QUANTO INDICATO E RIPORTATO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA,

RITENUTO IN BASE AL PREDETTO PARERE DI DOVER PROCEDERE D'UFFICIO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

VISTO L'ART. 19 (COMPETENZE DELLA PROVINCIA) E L'ART. 107 (FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELLA DIRIGENZA) DEL D. LGS. N° 267/2000 (T. U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI),

VISTO IL D.P.R. 24.05.1988 N. 203;

VISTO IL D.M. 12.07.1990;

VISTO IL D.P.R. 25.07.1991

VISTA LA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N. 33;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N. 28;

VISTO IL D.M. 16.01.04 N. 44;



AmP

AUTORIZZA

- 1) LA DITTA NATCOR SNC ALLA PROSECUZIONE ED ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO IN COMUNE DI MALO - VIA FONDO MURI, 43 - COME DA PROGETTI PRESENTATI IN DATA 27.06.89 E 10.03.05,
- 2) L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PUNTO 1) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' SUBORDINATA ALLA OSSERVANZA DEI SEGUENTI LIMITI IN EMISSIONE E PRESCRIZIONI:

CAMINI	PARAMETRO	LIMITE DI CARICO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE
1A/1B/2/3/5	Polveri	200 g/h	20 mg/mc

- LA DITTA DOVRÀ SEMPRE PROVVEDERE AD UNA CORRETTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PROPRI SISTEMI DI ABBATTIMENTO ED IN CASO DI AVARIE O CARENTE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'A.R.P.A.V.

- L'AZIENDA DEVE RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALL'ART 8 DEL DPR 203/88, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DA ATTUARSI NELLA FASE DI AVVIO DEGLI IMPIANTI, EFFETTUANDO ALMENO 2 (DUE) ANALISI NELL'ARCO DEI PRIMI 10 (DIECI) GIORNI, CON PRELIEVI A MONTE ED A VALLE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO;

- IL CONTROLLO SUCCESSIVO, CON PRELIEVI A MONTE ED A VALLE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO, DOVRÀ AVERE FREQUENZA ANNUALE, ED I REFERTI ANALITICI DOVRANNO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO. LE METODICHE D'ANALISI DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 12.07.90;

- TUTTE LE ANALISI DOVRANNO ESSERE REDATTE RIPORTANDO IL CONTENUTO INFORMATIVO TECNICO DELLO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

- CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.8 DEL DPR 203/88 SI DOVRÀ PROVVEDERE AD INOLTARE UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DI TUTTI I SISTEMI DI ABBATTIMENTO, COMPRESI QUELLI RELATIVI AI SILOS DI STOCCAGGIO, CHE DIVENTERÀ AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO PRESCRITTIVO DA RISPETTARE.

AVVERTE CHE

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA UNICAMENTE PER QUANTO RICHiesto E PRESENTATO NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL CICLO E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE.

QUANTO AUTORIZZATO E' RIFERITO UNICAMENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI GASSOSE E NON RIGUARDA LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' URBANISTICA O SANITARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELL'ULSS

IL PRESENTE DECRETO VIENE TRASMESSO ALLA DITTA, ALLO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE DI THIENE ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV




Handwritten signature


SI INFORMA CHE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA ED E' PERTANTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(EDOARDO TOBALDO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANDREA BALDISSERI)



IL CAPO DIPARTIMENTO AMBIENTE
(ING MARIA BIA FERRETTI)

